



**TRIBUNALE DI MATERA**


**Il Giudice**

ha emanato il seguente

**DECRETO**

- visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012 da PISANO CARMELA, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sulla stessa, nelle forme del piano del consumatore;
- rilevato che ai sensi dell'art. 10 il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 la proposta si deve fondare su *"di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell' art. 545 codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali....."*, specificando che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione"* dovendosi in merito avere *"riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*; si rileva inoltre che la norma *de qua* dispone anche che *"con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell' Unione europea, all' imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di pagamento"*
- considerato che il proponente risulta essere obbligato a depositare *<unitamente alla proposta> "l' elenco di tutti i creditori, con l' indicazione delle somme dovute"*;
- posto che la proposta debba essere corredata da una compiuta relazione particolareggiata e che dia contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) del suddetto art. 9;
- considerato che il Giudice in sede di ammissibilità deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista all' uopo incaricato, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erranee;

- considerato pertanto che la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta, debba essere effettuata anche alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;
- rilevato che la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, possano essere ritenute del tutto rispondenti ai requisiti previsti dall' art. 9 legge cit.;
- rilevato che la proposta è stata garantita anche dal soggetto <il coniuge della proponente> che dovrà far fronte ai pagamenti ed all' adempimento in caso di mancato pagamento dalla proponente, e tanto ai sensi di quanto previsto ai dall' art. 8 comma II° (la proposta **deve essere sottoscritta anche dai terzi che consentono il conferimento dei redditi (o beni) sufficienti per assicurarne l' attuabilità**);
- considerato inoltre che ulteriore garanzia per l' adempimento della proposta, è costituita dai beni immobili di proprietà della proponente, già peraltro oggetto di esecuzione;
- rilevato che è stato fornito l' elenco dei beni del debitore, e che sono state formulate valutazioni specifiche sul relativo valor, e che sono stati indicati e riscontrati i redditi periodici a disposizione della proponente e del garante;
- considerato che sono stati anche resi specifici chiarimenti sulla prospettiva liquidatoria e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità;
- rilevato che sono state rese specifiche valutazioni in ordine alla probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria;
- rilevato che è stato evidenziato che pur riscontrandosi garanzie patrimoniali immobiliari, rispetto alla tempistica per la liquidazione dei beni, ed alle possibilità di ricavo, si assume potersi ritenere favorevole il soddisfacimento integrale di tutti i creditori, nelle forme e tempi in proposta evidenziati;
- rilevato che a fronte di una debitoria complessiva di € 37.302,62, viene proposto il pagamento del 100% dei detti importi, con risorse proprie della proponente, e con garanzia data dal coniuge <percettore di redditi mensili> per l' adempimento, ed eventualmente con garanzia data dai beni immobili, e in un arco temporale compatibile con le esigenze di soddisfacimento;
- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 12bis Legge n. 3/2012,;
- ritenuto che occorre procedere alla fissazione udienza, in un tempo compatibile con le necessità di notifica e nel rispetto dei termini ex lege previsti;



- considerato che la parte proponente ha chiesto disporsi la sospensione del procedimento esecutivo in corso, e per quanto previsto ex art. 12bis comma II° della legge citata;
- ritenuto potersi accogliere tale richiesta di sospensione, atteso che gli immobili oggetto di esecuzione possono anche costituire garanzia per l'adempimento degli obblighi assunti con la proposta;

**P.Q.M.**

FISSA ex art. 12bis comma I° legge n. 3/2012, l'udienza del 8/11/2018 ore 11,00, disponendo, a cura del Professionista incaricato, la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori, almeno trenta giorni prima della suddetta udienza.

PONE a carico del professionista incaricato gli obblighi di cui alla legge n. 3/2012, ed in particolare disponendo che venga resa al G.D. informativa periodica sul piano.

DISPONE che sia data pubblicità del piano sul sito del Tribunale di Matera per gg. 30, del presente decreto, del piano e della relazione del professionista.

DISPONE, visto l'art. 12bis comma II° legge 3/2012, la sospensione della procedura esecutiva in corso ed a carico della proponente PISANO CARMELA, e tanto sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Matera, 13/7/2018

Il Giudice

Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA  
Depositato in Cancelleria  
17/06/2018  
IL CANCELLIERE